



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 48 del 28-05-2020

OGGETTO: DECRETO LEGGE DEL 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" (G.U. SERIE GENERALE N. 128 DEL 19.05.2020 – S.O. N. 21). ARTICOLO 181 "SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO". PRESA D'ATTO ED INDIRIZZI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **Maggio** alle ore **13:00**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIUSEPPE RANIERI

in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 Novembre 2019 con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA SIMONA TANZI .

Assunti i poteri della Giunta Comunale

Visto:

- il D.P.R. del 07.11.2019 recante lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ceccano e contestuale nomina del Commissario Straordinario nella persona del Viceprefetto dott. Giuseppe Ranieri;
- il Decreto Prefettizio n. 32043 del 18.10.2019, con il quale la dott.ssa Stefania Galella, Viceprefetto, in servizio presso la Prefettura di Frosinone, è stata nominata Sub Commissario del Comune di Ceccano, con funzioni vicarie, fino alla ricostituzione degli organi ordinari;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per il periodo temporale di mesi sei (dichiarazione Organizzazione Mondiale Sanità del 30.01.2020);

Visto il D. L. n. 33 del 16.05.2020 recante ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da “Covid-19”* (G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);

Vista:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, in particolare le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, schede tecniche settore *“ristorazione”*, applicabili per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie);

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19.05.2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 avente ad oggetto *“Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (G.U. n. 126 del 17.05.2020), con relativi allegati;

Visto il D. L. del 19.05.2020 n. 34 – *“Decreto Rilancio”* recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (G.U. Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 – S.O. n. 21), in particolare l'articolo 181 che prevede:

a) *“anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25.08.1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446”*;

b) *“a far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642”*;

c) *“ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42”*;

d) *“per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380”*;

Visto il D. L. del 19.05.2020 n. 34 – “Decreto Rilancio” recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*” (G.U. Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 – S.O. n. 21), in particolare l’articolo 264, che introduce, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da “Covid-19”, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all’articolo 18 della legge n. 241/1990 e al D.P.R. n. 445/2000, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore;

Preso atto, quindi, dell’ammissibilità del rilascio di un provvedimento concessorio sulla base dell’acquisizione della semplice domanda con allegata autocertificazione attestante il rispetto di determinati requisiti (es. disposizioni regolamentarie, del codice della strada, di polizia urbana, edilizia ed igiene; mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal regolamento comunale; di fare salvi i diritti dei terzi, ecc.);

Dato atto che a seguito dello stato emergenziale da contagio “Covid-19” che ha colpito l’intero territorio nazionale, sono state registrate criticità, anche di tipo economico, con effetti sull’intero tessuto sociale e relative ed evidenti difficoltà per tutti gli ambiti lavorativi, principalmente per le attività commerciali;

Ritenuto, in ragione degli effetti derivanti dal predetto stato di crisi emergenziale, necessario prevedere l’adozione di misure straordinarie ed urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti su alcune categorie commerciali derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e regionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da “Covid-19”;

Atteso, in particolare, che le attività di somministrazione di alimenti e bevande necessitano di essere agevolate dopo aver affrontato un prolungato periodo di chiusura, da cui sono derivate pesanti conseguenze economiche per minori incassi e prospettive incerte per la ripresa dell’attività, in particolar modo per ciò che concerne le limitazioni normative imposte in materia di distanziamento sociale dei propri spazi;

Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti finalizzati a contemperare le disposizioni governative e regionali in materia di contenimento del contagio da “Covid-19” riguardanti il distanziamento sociale, con il diritto e la necessità dei pubblici esercizi di riprendere la propria attività lavorativa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire, in via del tutto straordinaria e fino al termine del 31.10.2020, salvo eventuali, diverse e sopravvenute disposizioni, in favore del sistema produttivo legato al commercio e, in particolare, degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e s.m.i. (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie) con misure tali da consentire di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità delle aree e superfici esterne attigue e prospicienti la propria attività (vie, piazze, strade e altri spazi aperti, marciapiedi con obbligo di garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria), per posizionare strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all’esercizio dell’attività, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto dei predetti obblighi di distanziamento sociale e per far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere;

Precisato, in particolare, constatata l’assenza di espressa previsione normativa, che:

- le occupazioni di aree esterne eventualmente già assentite potranno essere ampliate per una superficie massima pari al 50% rispetto a quella già in concessione;
- per i nuovi spazi potrà essere occupata una congrua superficie non superiore, comunque, al 50% della superficie interna operativa effettivamente a servizio dell'attività (esclusi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi), in modo da sopperire alla quantità di posti a sedere situati all'interno del locale e non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale;
- l'allestimento esterno non dovrà interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze e costituire intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare;
- le istanze telematicamente presentate saranno assoggettate ad istruttoria da parte dei competenti uffici comunali per verificare la presenza di eventuali motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico, nel qual caso saranno individuate e proposte possibili soluzioni alternative, qualora esistenti, tenuto conto che dette occupazioni dovranno essere compatibili con le norme del codice della strada ed utilizzando, ove necessario, anche aree adibite alla sosta;

Tenuto conto, comunque, che tali agevolazioni dovranno essere valutate, nel rispetto dei principi di equità e gradualità, sulla base del "sacrificio imposto alla collettività" con la sottrazione dell'area pubblica e del relativo "beneficio economico" che ne può trarre l'attività commerciale beneficiaria;

Precisato, altresì, che le disposizioni di cui al presente atto, assumendo il carattere dell'urgenza e transitorietà, non potranno protrarsi oltre il termine ultimo del 31.10.2020, così come statuito dall'articolo 181 del D.L. n. 34/2020;

Dato atto che le maggiori occupazioni e superfici concesse risultano necessarie ed indispensabili per garantire il distanziamento interpersonale, costituendo, pertanto, maggiori occupazioni concesse dall'ente per garantire la sicurezza pubblica in termini sanitari, aventi funzione di salvaguardia collettiva più che di sottrazione del suolo pubblico ad esclusivo beneficio dell'attività economica;

Visto:

- il D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- il D. L. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.);

Visto:

- il vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 26.09.2017 recante ad oggetto la definizione della struttura organizzativa dell'ente ed i decreti commissariali di attribuzione della responsabilità gestionale del IV, VII e IX Settore;

Visto il D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. – in particolare l'articolo 48 (competenze in materia di organizzazione);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del IV, VII e IX Settore, nonché contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

propone di deliberare quanto segue

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di disporre in favore degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991 e s.m.i. (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie), in via del tutto straordinaria e fino al termine ultimo del 31.10.2020, salvo eventuali, diverse e sopravvenute disposizioni, previa presentazione di formale e regolare istanza telematica su apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente, senza oneri aggiuntivi, l'occupazione di superfici ed aree esterne attigue e prospicienti la propria attività, individuate nel rispetto del codice della strada e dell'incolumità degli operatori e degli avventori (vie, piazze, strade e altri spazi aperti, marciapiedi con obbligo di garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria), al fine di posizionare strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'esercizio dell'attività, e consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale e far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali per il contrasto e contenimento della diffusione da contagio da "Covid-19";

Di disporre, altresì, quanto segue:

- le occupazioni di aree esterne eventualmente già assentite potranno essere ampliate per una superficie massima pari al 50% rispetto a quella già in concessione;
- per i nuovi spazi potrà essere occupata una congrua superficie non superiore, comunque, al 50% della superficie interna operativa effettivamente e servizio dell'attività (esclusi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi) in modo da sopperire alla quantità di posti a sedere situati all'interno del locale e non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale;
- le occupazioni esterne dovranno avvenire:
 - in accordo con le attività eventualmente attigue (preventivo nulla osta);
 - senza interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze;
 - senza costituire intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, e senza invadere la sede stradale, ingressi in portoni, fondi o negozi;
 - nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dei diritti delle persone con disabilità motorie;
- l'allestimento esterno non dovrà interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze e costituire intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare;
- restano salve le disposizioni del Codice della Strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio, transito dei mezzi di soccorso e, in generale, rispetto dei diritti dei terzi;
- dovrà essere prodotta relazione tecnica asseverata attestante l'effettiva sussistenza delle condizioni di staticità e sicurezza della struttura da realizzare, anche in riferimento al numero massimo delle persone utilizzatrici della medesima (in osservanza delle norme del distanziamento sociale);
- dovrà essere garantita la costante pulizia ed il decoro dell'area oggetto di concessione;
- le strutture mobili (smontabili, precarie, facilmente amovibili e non comportanti sistemi di

ancoraggio realizzati tramite escavazioni e manomissioni permanenti), collocate in via temporanea sullo spazio pubblico, potranno essere di tipo:

- “*aperte*”, con spazio occupato dagli elementi di base e da strutture fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto (tavoli, sedie, fioriere, pedane non stabilmente infisse al suolo nel caso in cui il suolo stesso si presenti irregolare, scosceso o non correttamente pavimentato, al fine di garantire che il posizionamento di tavolini e sedie avvenga in condizioni di sicurezza a tutela dell’incolumità dei clienti);
- “*coperte*”, con copertura realizzata tramite ombrelloni e tende in tessuto e colori correttamente inseriti nell’ambiente circostante;
- la protezione delle aree esterne dovrà essere assicurata tramite delimitazioni a ringhiera autoportanti od ancorate alla pedana, paraventi facilmente rimovibili, vasi e fioriere, chiusure laterali realizzate esclusivamente con teli verticali in tessuto;
- le istanze presentate telematicamente saranno assoggettate ad istruttoria da parte dei competenti uffici comunali per verificare la presenza di eventuali motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico, nel qual caso saranno individuate e proposte possibili soluzioni alternative, qualora esistenti, tenuto conto che dette occupazioni dovranno essere compatibili con le norme del codice della strada ed utilizzando, ove necessario, anche aree adibite alla sosta;
- le attività che non possono usufruire di aree attigue potranno utilizzare anche aree date in concessione ad altri titolari, purché nelle immediate vicinanze e previa presentazione di apposito e formale accordo sottoscritto dalle parti;

Di dare atto che le occupazioni realizzate per il tramite del presente provvedimento:

- a) non comportano alcun onere aggiuntivo (imposte e tasse) in esecuzione dell’articolo 181 del D. L. del 19.05.2020 n. 34 (“Decreto Rilancio”);
- b) saranno consentite, in via straordinaria e temporanea, non oltre il termine ultimo del 31.10.2020, salvo eventuali, diverse e sopravvenute disposizioni, al fine di sopperire alla quantità di posti a sedere situati all’interno del locale e non più utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale imposto dalle norme sul contenimento del contagio da “Covid-19”;

Di stabilire che le occupazioni esterne realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente atto dovranno essere rimosse a semplice richiesta dell’ente qualora di intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, o per necessità di intervento a salvaguardia della pubblica incolumità di persone e cose, ovvero per altri motivi di pubblico interesse e, comunque, allo scadere del termine ultimo del 31.10.2020;

Di precisare che:

- l’autorizzazione all’occupazione di aree e spazi pubblici oggetto del presente provvedimento, riconosciuta in via straordinaria e temporanea per gli aspetti di competenza comunale, non esenta i richiedenti dall’acquisire eventuali altri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza se prescritte a termini di legge;
- per le occupazioni realizzate resta ferma la responsabilità del concessionario di sollevare l’ente da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione medesima e ripristinare il suolo oggetto dell’autorizzazione a proprie spese, qualora dall’occupazione derivino danni al medesimo;

Di disporre l’eventuale modifica e/o integrazione degli indirizzi di cui al presente provvedimento per recepire sopravvenute disposizioni normative ovvero atti di enti sovraordinati che eventualmente

dovessero disporre diversamente in materia;

Di demandare a ciascun settore ed ufficio comunale competente per materia l'adozione di ogni misura ed iniziativa necessaria e finalizzata all'attuazione degli indirizzi costituenti oggetto del presente atto e, in particolare:

- al S.U.A.P., il rilascio del formale atto autorizzativo nel procedimento "semplificato" e "speciale";
- al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale, il rilascio dei formali pareri endoprocedimentali circa le nuove occupazioni e/o ampliamenti di quelle preesistenti (valutazione degli aspetti legati alla sicurezza, alla compatibilità tecnica, viabilistica, urbanistica, paesaggistica e monumentale);

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con D.P.R. del 07.11.2019

Assunti i poteri della Giunta Comunale

Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Ritenuto di dover deliberare in merito alla proposta sopra trascritta;

delibera

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Valutati, inoltre, i motivi di urgenza

delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE Settore IX:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore IX sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 26-05-2020

IL RESPONSABILE
EMANUELE COLAPIETRO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. GIUSEPPE RANIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
